

BOLLETTINO



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

ANNO IX

Mogadiscio, 8 Marzo 1969

Suppl. n. 2 al n. 3

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Pubblicazione Mensile

PREZZO: Sh. So. 5 per numero—Arretrati il doppio—**ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150—L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° Gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati—**INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2—Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Imposte sugli Affari

SOMMARIO



NOV 21 1969

PARTE PRIMA

SD

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 Dicembre 1968, n. 24 — *Approvazione dell'Atto
Aggiuntivo alla convenzione 19 Luglio 1965, stipu-
lato tra il Governo della Repubblica Somala e l'Ali-
talia — Linee Aeree Italiane S.p.A.*

Pag. 532

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.

PARTE PRIMA

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

28 Dicembre 1968, n. 24.

Approvazione dell'Atto Aggiuntivo alla Convenzione 19 Luglio 1963, stipulato tra il Governo della Repubblica Somala e l'Alitalia — Linee Aeree Italiane S. p. A.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 75 della Costituzione;

VISTA la Convenzione 15 Luglio 1963, approvato con D. P. R., n. 294 del 6 Novembre 1963, pubblicato dal Bollettino Ufficiale della Somalia n. 11, Suppl. n. 3 del 20 Novembre 1963;

RITENUTO che la collaborazione tra il Governo Somalo e l'Alitalia — Linee Aeree Italiane S.p.A. — ha dato risultati pienamente soddisfacenti e che convenga prolungare questa cooperazione per altri cinque anni;

VISTO l'Atto Aggiuntivo stipulato al sopradetto fine in data 28 Febbraio 1968 tra il Governo Somalo e l'Alitalia — Linee Aeree Italiane S.p.A.;

SENTITO il Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 Giugno 1968;

SI PROPOSTA del Ministro delle Comunicazioni e Trasporti di concerto con il Ministro delle Finanze;

DECRETA:

Art. 1

È approvato e reso esecutivo dalla data del presente Decreto l'Atto Aggiuntivo in data 28 Febbraio 1968, stipulato tra il Governo della Repubblica Somala da una parte e dall'Alitalia — Linee Aeree Italiane S.p.A. dall'altra avente per oggetto alcune modifiche alla Convenzione 15 Luglio 1963, tra le stesse parti contraenti, approvata con D. P. R. 6 Novembre 1963 n. 294.

Art. 2

L'Atto Aggiuntivo fa parte integrante del presente Decreto che sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e Decreti della Repubblica Somala.

Mogadiscio, li 28 Dicembre 1968.

ABDIRASCID ALI SCERMARKE

Per il Primo Ministro,
YASSIN NUR HASSAN

Il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti
HARED FARAH NUR

Per il Ministro delle Finanze
YASSIN NUR HASSAN

**ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE
TRA IL GOVERNO SOMALO E L'ALITALIA**

Il presente Atto Aggiuntivo alla Convenzione 15 Luglio 1968 tra il Governo Somalo e l'Alitalia, approvata con D. P. R. 6 Novembre 1968 n. 294, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Somalia n. 11, Suppl. n. 3 del 20 Novembre 1968, viene concluso il giorno 28 Febbraio 1968 tra il Governo Somalo e l'Alitalia = Linee Aeree Italiane S.p.A. — con sede in Roma, rappresentati rispettivamente dai Signori:

- S. E. l'On.le Hared Farah Nur, Ministro delle Comunicazioni e Trasporti
- il Sig. Comandante Guido Fraracci = Dirigente dell'Alitalia = Linee Aeree Italiane S.p.A. debitamente autorizzati.

Considerato:

- a) che la Convenzione 15 Luglio 1968 ha pienamente risposto agli obiettivi che le parti contraenti si ripromettevano di conseguire;
- b) che convenga prolungare per altri cinque anni la collaborazione in atto tra Governo Somalo ed Alitalia e conseguentemente apportare alcune modifiche nel senso sopra-detto alla Convenzione 15 Luglio 1968.

viene di comune accordo deciso e convenuto quanto segue:

Art. 1

Il termine previsto dall'art. 9 si intende prorogato di altri cinque anni a decorrere dal 5 Marzo 1969 fino al Marzo 1974.

Art. 2

Viene estesa per altri cinque anni la validità dell'art. 10.

Art. 3

Viene prorogata per altri cinque anni, a partire dal 5 Marzo 1969 la validità dell'art. 11 che prevede la copertura di eventuali perdite di gestione per tutto il periodo nel quale l'Alitalia sarà responsabile della Direzione della Società.

Art. 4

Il termine di cui all'art. 12 è anch'esso prorogato di altri cinque anni.

Art. 5

Tutte le altre condizioni previste dalla Convenzione 15 Luglio 1963 e dai successivi «Addenda» che non siano modificati dal presente Atto, rimangono invariati.

Fatto a Mogadiscio, il 28 Febbraio 1968, in due originali in lingua italiana, entrambi facenti ugualmente fede.

Per il Governo Somalo

Il Ministro delle Comunicazioni e Trasporti

HARED FARAH NUR

Per l'Alitalia

COM. TE GUIDO FRARACCI

**ADDITIONAL DEED TO THE CONVENTION
BETWEEN THE SOMALI GOVERNMENT AND «ALITALIA»**

The present Additional Deed to the Convention, 15th July, 1963, between the Somali Government and «Alitalia», approved with D. P. R., 6th November, 1961, No. 294, published in the Official Bulletin of Somalia No. 11, Suppl. No. 3 of the 20th November, 1963, is being concluded on the 28th February, 1968, between the Somali Government and «Alitalia — Italian Airlines Ltd.» — having seat in Rome, represented respectively by:

- H. E. Hon. Hared Farah Nur, Minister of Communications and Transport
- Mr. Commandant Guido Fraracci, Manager of «Alitalia — Italian Airlines Ltd»

duly authorized.

Considering:

- a) that the Convention, 15th July, 1963, has fully answered to the aims the contracting parties proposed to reach;
- b) that it is convenient to extend for other five years the present collaboration between the Somali Government and «Alitalia» and consequently to bring some modifications, in the above-mentioned meaning, to the Convention of the 15th July, 1963, it is being decided by mutual consent and agreed upon the following:

Art. 1

The term provided by Art. 9 is intended as prolonged for other five years, beginning from the 5th of March, 1969, until March 1974.

Art. 2

It is being extended for other five years the validity of Art. 10.

Art. 3

It is being prolonged for other five years, beginning from the 5th of March, 1969, the validity of Art. 11 which provided for the covering of eventual losses of administration for the whole period in which the «Alitalia» will be responsible of the Management of the Society.

Art. 4

The term mentioned in Art. 12 is also extended for other five years.

Art. 5

All other conditions provided by the Convention, 13th July, 1963, and by the subsequent «Addenda» which are not modified by the present Deed, remain unchanged.

Made in Mogadishu, on the 28th of February, 1968, in two originals in Italian language, both bearing witness equally thereof.

For the Somali Government

The Minister of Communication and Transport

Hon. HARED FARAH NUR

For «Alitalia»

COMM. GUIDO FRARACCI

PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI, AVVISI, VARIE

N. N.